DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1884 — ROMA — GIOVEDÌ 10 APRILE — NUM. 87

CONDIZIONI PER LE ASSOCIAZIONI E LE INSERZIONI.

		Trim.	Sem.	Anno
GAZZETTA UFFICIALE, in Roma	L.	9	17	32
In Roma a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
GAZZETTA UFFICIALE coi resoconti stenografati delle sedute del Parlamento, in Roma	»	10	19	36
A domicilio e nel Regno	»	12	23	44
Estero: per gli Stati dell'Unione postale	»	38	68	125
Turchia, Egitto, Romania e Stati Uniti d'America	»	48	88	165
Repubblica Argentina, Uruguay	»	68	112	215

Per gli *Annunzi giudiziari* L. 0 25; per altri avvisi L. 0 30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese; nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Le *associazioni* ed *inserzioni* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli uffici postali.

Un numero separato: in Roma, cent. 10; pel Regno, cent. 15.
Un numero arretrato: in Roma, cent. 20; pel Regno ed estero, cent. 30.

Direzione: Roma, piazza Madama, n. 17.
Amministrazione: Palazzo del Ministero dell'Interno.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M. *si compiacque nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:*

Sulla proposta del Ministro della Guerra:

Con decreto delli 31 dicembre 1883:

A cavaliere:

Trissino Lodi conte Agostino, maggiore arma di cavalleria.
Luciano Augusto, id. id.
Casella Giacomo, id. id.
Cojana Raffaele, id. id.
De Gregorio marc. Leopoldo, id. id.
Frigerio Edoardo, id. id.
Gazzone Luigi, id. id.
Cigola Alessandro, id. id.
Cerri Gamborelli Carlo, id. id.
Musso Maurizio, id. id.
Incisa di Camerana Alberto, id. id.
Vizzardelli Luigi, id. arma dei carabinieri Reali.
Bonatti Bonamico, id. id.
Casu Nicolò, id. corpo sanitario militare.
Rossi Federico Ger[illegible]mo, id id.
Duprè Gavino, id. c[illegible]io corpo di Commissariato militare.
Cibo Ottone march. Paolo, id. id.
Perret Augusto, id. contabile corpo contabile militare.
Sbarbaro Cesare, id. id.
Palermo avv. cav. Antonio, sostituto avv. fiscale militare di 2ª classe.
Bianconi avv. Luigi, id. id. id.
Fossati Romualdo, contabile capo nel personale civile contabile.
Pecco Carlo, segretario di 1ª classe nell' Amministrazione centrale della guerra.
Candrian Vincenzo id. 2ª id. id.
Baffigi Gherardo, capitano arma di artiglieria.
Bianchi Luigi, id. personale delle fortezze.
Arici Francesco, id. arma di fanteria.
Perelli Rocco, id. id.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **2072** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,

Veduta la domanda del comune di Sant'Angelo Limosano per la sua separazione dalla sezione elettorale di Limosano, e per la sua costituzione in sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali, approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Sant'Angelo Limosano ha 115 elettori politici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Sant'Angelo Limosano è separato dalla sezione elettorale di Limosano, ed è costituito in sezione elettorale autonoma del 1° Collegio di Campobasso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1884.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* SAVELLI.

Il Numero **2073** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,

Veduta la domanda del comune di Pesche per la sua separazione dalla sezione elettorale di Carpinone, e per la sua costituzione in sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali, approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Pesche ha 112 elettori politici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Pesche è separato dalla sezione elettorale di Carpinone, ed è costituito in sezione elettorale autonoma del 2° Collegio di Campobasso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1884.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* SAVELLI.

Il Numero **2074** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,

Veduta la domanda del comune di Guardiaregia per la sua separazione dalla sezione elettorale di Campochiaro, e per la sua costituzione in sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali, approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, numero 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Guardiaregia ha 112 elettori politici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Guardiaregia è separato dalla sezione elettorale di Campochiaro, ed è costituito in sezione elettorale autonoma del 2° Collegio di Campobasso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1884.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* SAVELLI.

Il Numero **2075** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,

Veduta la domanda del comune di San Giovanni in Galdo per la sua separazione dalla sezione elettorale di Campodipietra, e per la sua costituzione in sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali, approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di San Giovanni in Galdo ha 123 elettori politici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di San Giovanni in Galdo è separato dalla sezione elettorale di Campodipietra ed è costituito in sezione elettorale autonoma del 1° Collegio di Campobasso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1884.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* SAVELLI.

Il Numero **2076** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,

Veduta la domanda del comune di Castelbottaccio per la sua separazione dalla sezione elettorale di Lupara, e per la sua costituzione in sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali, approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Castelbottaccio ha 102 elettori politici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Castelbottaccio è separato dalla sezione elettorale di Lupara, ed è costituito in sezione elettorale autonoma del 1° Collegio di Campobasso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1884.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* SAVELLI.

Il Numero **2077** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,

Veduta la domanda del comune di Filignano per la sua separazione dalla sezione elettorale di Pozzilli, e per la sua costituzione in sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali, approvata col R. decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Filignano ha 208 elettori politici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Filignano è separato dalla sezione elettorale di Pozzilli, ed è costituito in sezione elettorale autonoma del 2° Collegio di Campobasso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1884.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* SAVELLI.

Il Numero **2078** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,

Veduta la domanda del comune di San Giovanni Galermo per la sua separazione dalla sezione elettorale di Mascalucia, e per la sua costituzione in sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali, approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di San Giovanni Galermo ha 110 elettori politici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di San Giovanni Galermo è separato dalla sezione elettorale di Mascalucia, ed è costituito in sezione elettorale autonoma del 1° Collegio di Catania.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1884.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* SAVELLI.

Il Numero **2079** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto.*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,

Veduta la domanda del comune di Gagliano Castelferrato per la sua separazione dalla sezione elettorale di Agira, e per la sua costituzione in sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali, approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Gagliano Castelferrato ha 154 elettori politici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Gagliano Castelferrato è separato dalla sezione elettorale di Agira, ed è costituito in sezione elettorale autonoma del 3° Collegio di Catania.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1884.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* SAVELLI.

Il Numero **2080** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,

Veduta la domanda del comune di Catenanuova per la sua separazione dalla sezione elettorale di Centuripe, e per la sua costituzione in sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali, approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Catenanuova ha 107 elettori politici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Catenanuova è separato dalla sezione elettorale di Centuripe, ed è costituito in sezione elettorale autonoma del 3° Collegio di Catania.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1884.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* SAVELLI.

Il Numero **2081** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,

Veduta la domanda del comune di Santa Maria di Licodia per la sua separazione dalla sezione elettorale di Paternò, e per la sua costituzione in sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali, approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Santa Maria di Licodia ha 109 elettori politici,

Abbiamo decretato e decretiamo

Il comune di Santa Maria di Licodia è separato dalla sezione elettorale di Paternò, ed è costituito in sezione elettorale autonoma del 1° Collegio di Catania.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1884.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* SAVELLI.

Il Numero **2091** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,

Veduta la domanda del comune di San Sebastiano al Vesuvio per la sua separazione dalla sezione elettorale di Pollena Trocchia, e per la sua costituzione in sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali, approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di San Sebastiano al Vesuvio ha 106 elettori politici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di San Sebastiano al Vesuvio è separato dalla sezione elettorale di Pollena Trocchia, ed è costituito in sezione elettorale autonoma del 3° Collegio di Napoli.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1884.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli* SAVELLI.

Il Numero **2095** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto.*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,

Veduta la domanda del comune di San Pietro a Patierno per la sua separazione dalla sezione elettorale di Casoria, e per la sua costituzione in sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali, approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª);

Visto l'art. 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di San Pietro a Patierno ha 102 elettori politici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di San Pietro a Patierno è separato dalla sezione elettorale di Casoria, ed è costituito in sezione elettorale autonoma del 2° Collegio di Napoli.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1884.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* SAVELLI.

Il Numero **2114** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il testamento ricevuto dal notaio Giovanni Battista Cattaneo, in Novara, l'11 febbraio 1591, col quale monsignor Amico Cannobbio disponeva per la creazione in Novara, alle condizioni in esso testamento stabilite, una cattedra di diritto civile;

Veduto il decreto del Governo sardo 22 ottobre 1814;

Visto il fondo inscritto sul bilancio della Pubblica Istruzione per lo stipendio al professore titolare della cattedra predetta;

Vista la deliberazione presa dal Consiglio municipale di Novara in seduta del 12 luglio 1883;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Considerato che per lo sviluppo preso dai Nostri Istituti d'istruzione superiore, e per le agevolazioni fatte a chi voglia intraprendere in essi un regolare corso di studi in qualsiasi materia, la cattedra fondata dal Cannobbio in Novara per lo studio del diritto civile non reca più ormai alcuna utilità, ed è per conseguenza abbandonata affatto dagli studenti, che trovano più vantaggioso inscriversi, per gli studi legali, nella vicina Università di Torino;

Considerato come torni utile il convertire il fondo a quella cattedra destinato in vantaggio di una cattedra di materie legali nel civico Istituto tecnico di Novara;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. La somma annuale inscritta nel bilancio della pubblica istruzione per la cattedra di diritto civile, fondata in Novara da monsignore Amico Cannobbio, sarà d'ora innanzi devoluta al mantenimento di una cattedra di materie legali da istituirsi nel civico Istituto tecnico di quella città.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1884.

UMBERTO.

BACCELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* SAVELLI.

Il Numero **2115** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti i Nostri decreti del 5 agosto 1869, n. 5210; 3 febbraio 1870, n. 5486; 8 dicembre 1878, n. 4638 (Serie 2ª); 27 maggio 1880, e 18 novembre 1880, n. 5723;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. A parziale deroga dei Nostri decreti suddetti, nell'ordinamento del Consiglio dell'industria e del commercio sono introdotte le modificazioni seguenti:

a) Fanno parte di diritto del Consiglio stesso:

L'Ispettore generale degli Istituti di emissione;

Il Direttore-capo della divisione Istituti di credito e previdenza;

Il Direttore-capo della divisione industrie e commercio; in sostituzione del Commissario governativo presso il Consiglio degli Istituti di emissione, e del Direttore dell'industria e del commercio, i quali uffici più non esistono nel

ruolo del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio;

b) L'ufficio di segretario del Consiglio dell'industria e del commercio con voto deliberativo è soppresso.

Il Consiglio avrà per segretario un ufficiale del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, designato ogni anno con decreto del Ministro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1884.

UMBERTO.

BERTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* SAVELLI.

Il Numero **2116** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 3 del regolamento approvato con Regio decreto 19 maggio 1862, n. 645, pel servizio tecnico dei porti, delle spiaggie e dei fari, nelle provincie napoletane;

Visti gli articoli 2 e 4 della legge 5 luglio 1882, n. 874, pel riordinamento del corpo Reale del Genio civile;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. L'ufficio centrale pel servizio tecnico dei porti, delle spiaggie e dei fari in Napoli, è soppresso.

Art. 2. È istituito in Napoli un ufficio provinciale pei lavori straordinari di costruzione e completamento di quel porto. All'ufficio stesso è pure attribuito in via provvisoria e fino a nuove disposizioni il servizio dei lavori ordinari nel detto porto e tutto quanto concerne il servizio ordinario e straordinario delle opere marittime della provincia di Napoli.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1884.

UMBERTO.

GENALA.

Visto, *Il Guardasigilli:* SAVELLI.

Il Numero **2117** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 5 luglio 1882, n. 857 (Serie 3ª);

Visto il Regio decreto 20 novembre 1879, n. 5166 (Serie 2ª);

Considerando essere stata accertata la convenienza d'instituire una delegazione di porto nella colonia italiana di Assab;

Sulla proposta dei Nostri Ministri degli Affari Esteri e della Marina,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È instituita nella colonia italiana di Assab una delegazione di porto, con giurisdizione su tutto il litorale della colonia medesima.

Le attribuzioni della detta delegazione saranno determinate dai prefati Nostri Ministri degli Affari Esteri e della Marina, nel modo riconosciuto conveniente alle condizioni locali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1884.

UMBERTO.

MANCINI.
DEL SANTO.

Visto, *Il Guardasigilli:* SAVELLI.

Il Num. **MCCXXXIII** *(Serie 3ª, parte supplem.) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,

Veduta la domanda del comune di Suzzara (provincia di Mantova), diretta ad ottenere la costituzione in Ente morale del Monte pensioni, istituito da quel Consiglio comunale a favore dei proprii impiegati;

Visto il voto emesso dalla Deputazione provinciale;

Udito il parere del Consiglio di Stato,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Monte pensioni per gli impiegati comunali di Suzzara (provincia di Mantova), è eretto in Ente morale e ne è approvato il suo statuto organico sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1884.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* SAVELLI.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i R. decreti in data 5 agosto 1869, n. 5210; 3 febbraio 1870, n. 5486; 8 dicembre 1878, n. 4638; 27 maggio 1880, n. 5463, e 18 novembre 1880, n. 5723;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Sono nominati componenti del Consiglio dell'industria e del commercio pel corrente anno 1884 i signori:
Boccardo comm. prof. Girolamo, senatore del Regno.
Cottrau comm. Alfredo, ingegnere meccanico.
Del Vecchio comm. avv. Pietro, deputato al Parlamento.
Franchetti cav. Leopoldo, deputato al Parlamento.
Gagliardo cav. Lazzaro, deputato al Parlamento.
Giusso conte Girolamo, direttore generale del Banco di Napoli.
Grillo comm. Giacomo, direttore generale della Banca Nazionale nel Regno.
Grimaldi comm. avv. Bernardino, deputato al Parlamento.
Luzzatti comm. prof. Luigi, deputato al parlamento.
Orano prof. avv. cav. Giuseppe.
Picardi avv. Francesco, deputato al Parlamento.
Plebano comm. Achille, deputato al Parlamento.

Art. 2. Boccardo prof. Girolamo, senatore del Regno, è nominato presidente, e Grimaldi avv. Bernardino è nominato vicepresidente del detto Consiglio per l'anno 1884.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1884.

UMBERTO.

BERTI.

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di concorso.

È aperto un concorso per titoli per la nomina triennale di un medico visitatore di 5ª categoria, con l'onorario di lire 500, per l'ufficio sanitario in Brescia.

Gli aspiranti a tale posto debbono far pervenire al Ministero dell'Interno, non più tardi del 30 aprile p. v., le loro domande, corredate dei documenti prescritti dal regolamento 1° marzo 1864, comprovanti:

1. Di avere conseguito in una Università del Regno la laurea di medicina e chirurgia da tre anni almeno;
2. Di avere frequentato assiduamente, per sei mesi almeno, uno dei principali Sifilicomi del Regno, o un ospedale con apposite sale destinate a cura delle sifilitiche, ed avervi fatto studi clinici sotto la direzione di medici ordinari;
3. Di avere tenuto buona condotta, adducendo in prova un certificato del sindaco di ogni comune nel quale hanno fatto dimora nel triennio precedente alla domanda;
4. Di avere compiuto gli anni 25.

Sono riguardati come titoli da valere nel concorso:

L'assistenza prestata in un Sifilicomio od in un uffizio sanitario del Regno per un anno;

Lo esercizio dell'arte medica nel ramo speciale di malattie veneree o affini;

Le pubblicazioni che trattino di affezioni sifilitiche od affezioni a quelle attinenti.

Roma, 26 marzo 1884.

Il Direttore Capo della 5ª Divisione
(3) CASANOVA.

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso.

Con decreto Ministeriale d'oggi è stabilito che gli esami di ammissione agli impieghi di prima categoria nell'Amministrazione provinciale, indetti col precedente decreto Ministeriale 9 febbraio scorso, avranno luogo in Roma a cominciare dal giorno 30 aprile corrente.

I concorrenti agli esami dovranno il giorno 29 corrente presentarsi in questo Ministero, ove sarà loro indicato il locale designato per gli esami stessi e l'ora in cui avranno principio.

L'ammissione sarà notificata ai singoli concorrenti dalla Prefettura, per mezzo della quale la loro istanza fu trasmessa al Ministero.

Roma, 9 aprile 1884.

Il Direttore capo della 1ª Divisione
VAZIO.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

AVVISO DI CONCORSO
alla cattedra di Anatomia normale, generale e descrittiva *nella R. Università di Genova.*

È aperto il concorso alla cattedra di *Anatomia normale, generale e descrittiva* nella R. Università di Genova, colle norme prescritte dal regolamento approvato con R. decreto 26 gennaio 1882, e modificato con R. decreto 27 maggio 1883, n. 1364.

Le domande ed i documenti indicati in apposito elenco dovranno essere presentati al Ministero della Pubblica Istruzione non più tardi del 30 luglio 1884.

Ogni domanda inviata dopo quel giorno sarà considerata come non avvenuta.

Roma, 22 marzo 1884.

Il Direttore capo della Divisione per l'Istruzione Superiore
G. FERRANDO. 2

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero della Guerra:*

Con R. decreto del 24 febbraio 1884:

Fasolis Paolo, sottotenente nel 75° fanteria, sostituto ufficiale istruttore aggiunto presso il Tribunale militare di Palermo, fu esonerato da tale carica.

Con RR. decreti del 6 marzo 1884:

Frosini cav. Ildebrando, colonnello medico direttore di sanità militare (Verona), fu collocato nella posizione di servizio ausiliario in seguito a sua domanda;
Plaisant cav. Giuseppe, id. id. (Firenze), id. id.;
Bobba cav. Emilio, maggiore medico Direzione sanità militare di Firenze, id. id.;
Serrati cav. Giovanni, id. id. Salerno, id. id.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

3ª pubblicazione per dichiarazione altergata a certificato nominativo cancellata e resa inintelligibile.

È stato presentato a questa Direzione Generale il certificato d'iscrizione del consolidato 5 per 100, n. 549023, emesso a Firenze, a nome di Casaccia Giacomo di Pietro, domiciliato in Rimasco (Novara), della rendita di lire 400.

A tergo di detto certificato apparisce essere stata fatta dal titolare, colla data 5 febbraio 1884, una dichiarazione, autenticata dal notaro Giacomo Minossa, in Varallo.

Tale dichiarazione venne cancellata, e non si può rilevare che cosa vi si contenesse.

A termini degli articoli 60 e 72 del regolamento, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà al tramutamento di detta rendita, si e come venne richiesto da Antonio Travelli fu Giovanni, quale cessionario del nominato titolare Casaccia Giacomo, in forza di altra di-

chiarazione del 23 febbraio 1884, anche attergata al detto certificato.

Roma, 14 marzo 1884.

Per il Direttore Generale: PAGNOLO.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (*3ª pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per cento, cioè: n. 533720 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al n. 138420 della soppressa Direzione di Torino), per lire 795, al nome di Rossi *Elisabetta*, vedova, nata Rocca fu Domenico, domiciliata in Torino, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Rossi *Isabella*, vedova, nata Rocca fu Domenico, domiciliata in Torino, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, li 12 marzo 1884.

Per il Direttore Generale: PAGNOLO.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (*3ª pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per cento, cioè: n. 741668 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 55, al nome di Gorini Felice *di Antonio*, domiciliato in Milano, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti alla Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Gorini Felice *fu Francesco*, domiciliato in Milano, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, 13 marzo 1884.

Per il Direttore Generale: PAGNOLO.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (*3ª pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per cento, cioè: n. 770250 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 25, al nome di *De Taddes* Maria fu Giacomo, nubile, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *De Taddeo* Maria fu Giacomo, nubile, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 14 marzo 1884.

Per il Direttore Generale: PAGNOLO.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (*3ª pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per cento, cioè: n. 770734 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 1415, al nome di *Grispi* Anna di Salvatore, vedova di Dara Nicolò, domiciliata in Palazzo Adriano (Palermo), è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Crispi* Anna di Salvatore, vedova di Dara Nicolò, domiciliata in Palazzo Adriano (Palermo), vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 17 marzo 1884.

Per il Direttore Generale: PAGNOLO.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Nell'ordine dei discorsi che vengono pronunciandosi alla Camera dei comuni d'Inghilterra intorno al progetto per l'allargamento del suffragio elettorale, dopo quello del signor Gray, che abbiamo ieri riassunto, viene il discorso del signor Broadhurst.

Questi disse che se coloro i quali pretendono che il paese sia indifferente alla questione dell'allargamento del voto ricevessero le lettere che giungono ai deputati liberali, essi avrebbero modo di convincersi immediatamente come sia vero precisamente il contrario. Il congresso delle *Trades Union*, da un quinquennio in poi non ha mai lasciato passare una delle sue sessioni senza votare delle deliberazioni a favore dell'ampliamento del suffragio.

« Il progetto attuale pone troppo rigorose condizioni all'esercizio del voto. Laonde si vedrà accadere che uno divenga deputato prima ancora di possederne il diritto. Ma, ad ogni modo, il progetto ci fa fare un notevole passo in avanti, ed io vi sottoscrivo di gran cuore.

« Perchè i conservatori, i quali oggi trattano di illetterati e di ignoranti i nuovi elettori, non si sono essi, quando erano al governo, fatto un dovere di educarli e di istruirli? I conservatori dovrebbero vergognarsi di accampare un simile argomento.

« Ed inoltre poi una tale accusa non ha fondamento. Mentre invece è vera un'altra cosa. È vero cioè che il maggior numero degli illetterati, come apparisce dalle statistiche, si riscontra nelle città nelle quali più prevalgono opinioni conservatrici. D'altronde poi, l'operaio campagnuolo, il quale ha scoperto il mezzo di mantenere la sua intera famiglia per una settimana con quello che a talun deputato non basta forse per una colazione, meriterebbe di venire posto a capo di quanti professano la scienza dell'economia domestica.

« Si dice che l'avvenimento di semplici operai al seggio di deputato farà perire la gratuità del mandato. Questo può anche essere. Ma d'altra parte è inutile farsi illusioni. La teorica della gratuità del mandato politico e la sua applicazione sono alla vigilia di scomparire, precisamente come è vano sforzo il pretendere che il mandato politico continui a formare un privilegio esclusivo delle classi ricche ed agiate. »

« Se non può negarsi che talune circoscrizioni politiche sono poco rappresentate, non si può nemmeno negare che ve ne hanno altre le quali sono rappresentate troppo. Perchè mai il clero di Oxford e di Cambridge conserverà esso il privilegio di nominare dei deputati?

« Non vi ha nulla a temere dell'influenza che gli operai agricoli eserciteranno nelle elezioni. Questi operai furono ognora i fulcri della politica conservatrice, di quella politica conservatrice, s'intende, la quale ha per oggetto anche di abolire la schiavitù e le tariffe protezioniste. »

Conchiudendo, l'oratore felicita il governo di accordare il beneficio dell'estensione del suffragio agli irlandesi del pari che agli inglesi ed agli scozzesi. È possibile che gli irlandesi non usino del suffragio allargato così saggiamente come sarebbe desiderabile. Ma d'altronde il suffragio è un diritto e non un privilegio subordinato a condizioni.

Parlarono in diverso senso altri oratori, i signori Riddell, Struth e Plunkett, conservatori, ed i signori Redmond, Morley e Fowler, liberali. Poi il seguito della discussione fu nuovamente aggiornato.

L'*Economist* di Londra dice che dalle dichiarazioni fatte recentemente dal governo alla Camera dei comuni risulta che si ha intenzione di far sgombrare il Sudan dalle guarnigioni e dai funzionari egiziani, ma non l'Egitto propriamente detto, e che si vuole impedire che il generale Gordon esponga inutilmente la sua vita.

« Quanto al progetto di sir Evelyn Baring, di far occupare Suakim da una guarnigione egiziana, prosegue l'*Economist*, esso può essere oggetto di obbiezioni tanto evidenti e gravi, che non possiamo comprendere come il governo abbia potuto consentirvi.

« Non è questo forse il mezzo più sicuro di fornire alle tribù vinte l'occasione di vendicarsi dei loro recenti disastri? È vero che frattanto la città sarà difesa dalle truppe d'infanteria della marina inglese, che vi saranno mantenute per qualche tempo; ma la riserva stessa che si mette a questa occupazione ci sembra un ritorno alla politica futile e tanto censurata degli espedienti e dei sotterfugi. »

L'*Agenzia Havas* ha per telegrafo da Hanoi in data 6 aprile:

« La spedizione contro Hong-Hoa è incominciata. Il concentramento delle brigate Brière de l'Isle e Négrier ha luogo a Son-Tay. Tutte e due opereranno sul fiume Negro: la prima occuperà la sinistra della linea e la seconda la destra. Il concorso delle cannoniere è difficile.

« Lin-Vinh-Loe, il famoso capo delle *Bandiere Nere*, comanda la difesa. Il numero delle *Bandiere Nere* sarebbe di tremila e quello dei chinesi di 12 mila, di cui una parte difende la via di Tuyen-Suen, sulla riva sinistra del fiume Rosso, di fronte a Hong-Hoa. Da questo punto si comunica colla riva destra per mezzo di un ponte galleggiante.

« Si attende una resistenza molto seria. »

La *République Française* dedica un suo articolo alle conseguenze che deve avere necessariamente l'atteggiamento del governo chinese nelle faccende del Tonchino. Il diario parigino deplora che, per ragioni probabilmente strategiche, le truppe dei generali Négrier e Brière de l'Isle si sieno fermate sulla via di Lang-Son e di Tuyen-Quang, ma spera che si farà in autunno ciò che si omise di fare in primavera, e prosegue:

« L'occupazione del Tonchino non basta. Il Celeste Impero ci ha obbligati gratuitamente a spiegare delle forze considerevoli ed a fare delle grandi spese. Non basta neppure l'aver picchiato i chinesi di santa ragione; bisogna che essi ci risarciscano delle spese di una spedizione di cui essi soli sono gli autori responsabili.

« Noi abbiamo detto e ripeteremo a sazietà: « La China ci deve un'indennità di guerra, ed è altrettanto necessario quanto giusto che questa indennità ci sia pagata integralmente. Questo è giusto, perchè il diritto internazionale ha fatto suo da lungo tempo l'adagio popolare: « Chi rompe paga. » Questo è necessario, perchè se la China non paga questo debito, il nostro prestigio non sarà pienamente ristabilito in Oriente.

« Che la China richiami il marchese de Tseng, come si dice, e che lo tratti poi a suo talento, questo non ci riguarda. Gli affari della China non sono i nostri; ma ciò che importa invece e in primo luogo, perchè è affar nostro, si è che la China non sia più tentata di imporci, per capriccio, dei gravi sacrifici d'uomini e di danaro. Gli uomini! L'eroico Rivière e i non meno eroici soldati che sono caduti nelle gloriose battaglie al Tonchino, nessuno può renderceli. Ma ci si possono restituire le spese della spedizione, e dal momento che lo si può lo si deve. Senza i capricci ingiustificabili di qualche agente, altrettanto presuntuoso quanto colpevole, del Celeste Impero, la pace non sarebbe stata mai gravemente compromessa al Tonchino. Essa lo è stato per colpa di questi agenti; è indispensabile che la China ci risarcisca. »

Secondo quel che scrivono dal Cairo alla *Politische Correspondenz* di Vienna, la questione del pagamento delle indennità ai danneggiati per i fatti del 1882 fu portata dinanzi ai Tribunali civili. Per il pagamento di queste indennità accordate dalla Commissione *ad hoc*, furono fatti molti reclami presso il governo egiziano, ma fino ad ora inutilmente. Uno degli interessati, stanco di reclamare, si è rivolto alle autorità giudiziarie, citandovi il governo egiziano.

« Con grande impazienza, dice il corrispondente del diario viennese, si attendeva generalmente la sentenza del Tribunale, perchè questa avrebbe sciolto pure la questione di massima, se cioè la decisione della Commissione delle indennità costituiva o no un diritto legittimamente acquisito per il danneggiato.

« Nel dibattito presso il tribunale di prima istanza, il rappresentante del governo egiziano contestò la competenza del tribunale, ma questo si dichiarò competente, e con-

dannò il governo alle spese per la procedura d'opposizione, riservando per il sette aprile la discussione in merito. »

Si scrive da Costantinopoli all'*Havas* che lord Dufferin ha chiesto al sultano un'udienza per il duca di Sutherland, il quale è giunto in quella città dopo avere studiato in Palestina il progetto di un canale marittimo tra il Mediterraneo ed il Mar Rosso, attraverso la Terra Santa.

Il duca di Sutherland dichiara questo progetto perfettamente attuabile, se il sultano vuole permetterlo, e se i promotori trovano i fondi necessari per l'esecuzione.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

ROUBAIX, 8. — Oggi tre capi socialisti che si recavano dal commissario di polizia per protestare contro alcuni arresti, operati dopo la seduta di ieri, furono seguiti da una folla di cinquecento persone che gridava: *Viva l'esercito! Viva la Repubblica! Abbasso la rivoluzione!* La polizia fu obbligata di proteggere gli anarchici contro la popolazione.

LONDRA, 8. — *Camera dei comuni*. — È stato approvato in prima lettura il *bill* relativo alla riforma del municipio di Londra.

La Camera si aggiornò al 21 corrente.

BUCAREST, 8. — In seguito alla comunicazione di Bratiano, che il gabinetto è dimissionario, causa l'incidente avvenuto alla Camera, il Senato votò ad unanimità una mozione con cui prega Bratiano di ritirare le dimissioni.

La Camera votò con 89 voti una mozione che conferma la propria fiducia nel governo: vi furono 25 astensioni.

Si crede che, in seguito a questi due voti, Bratiano rimarrà al potere.

NEW-YORK, 8. — È arrivato ieri, proveniente da Napoli, il vapore francese *Britannia*, della Compagnia Fabre. A bordo tutti bene.

BUCAREST, 9. — Bratiano ritirò le dimissioni.

La Camera discute la revisione della Costituzione.

CAIRO, 9. — Un dispaccio di Gordon in data 30 marzo dice che spedì ad Halfiz, il 24 marzo, due vapori per bombardare gli insorti.

Ogni giorno, fino al 30 marzo, ebbe scontri cogli insorti intorno a Kartum, calcolati a circa 2000 uomini.

Gordon disarmò 250 basci-bozuk che ricusavano di marciare.

Il distretto del Nilo Bianco è tranquillo.

Il mercato di Kartum è bene approvvigionato.

Il Mahdi inviò agli insorti quattro cannoni da montagna e due mitragliatrici da campo.

Gli insorti si sono installati sul Nilo Azzurro.

NUOVI LIBRI E PUBBLICAZIONI

Nuovo Dizionario Universale della lingua italiana, compilato dal prof. Petrocchi (Milano, Fratelli Treves).

Ai grandi Dizionari di geografia, storia e biografia — di scienze, lettere ed arte — di economia politica e commercio, editi dai fratelli Treves, s'aggiunge ora questo nuovo della *lingua italiana*, il quale, avvantaggiandosi dei lavori del Tommaseo, del Fanfani e del Giorgini, comprenderà: la lingua dell'uso o lingua viva; la lingua fuori d'uso; la lingua delle varie città toscane; la lingua d'arti e mestieri, con esempi tratti dall'uso, e dai classici autori.....

Dagli intendimenti, che l'egregio compilatore viene esponendo in una sua dotta introduzione al vocabolario, può argomentarsi che questo riuscirà per più rispetti opera pregevolissima e di grande vantaggio agli studiosi della nostra lingua.

È pubblicata la 1ª dispensa di 64 pagine a due colonne: l'opera compiuta risulterà di circa 30 dispense.

— **Annuario scientifico ed industriale.** Anno ventesimo (Milano, fratelli Treves). — Compilato colla solita diligenza dai più chiari ingegni e scrittori nostri, il volume ora edito ci dà tutta la cronaca scientifica ed industriale dello scorso anno 1883, cioè a dire la storia critica dei progressi scientifici e delle applicazioni alle industrie ed alle arti in quel periodo di tempo.

— Un nuovo racconto di Anton Giulio Barrili: **Dalla Rupe**; un altro romanzo di Domenico Ciampoli, **Diana**: l'uno e l'altro editi dai fratelli Treves.

— **Il reclutamento dell'esercito.** — Nuova raccolta di tutte le disposizioni di legge, dei regolamenti, istruzioni ed atti Ministeriali sul reclutamento, ad uso delle autorità civili e militari e dei privati. (Roma, tipografia Eredi Botta). — In questa edizione, che è la seconda, la raccolta fu completata con tutte le mutazioni ed aggiunte che fino al mese di marzo ora scorso vennero recate nel testo unico della legge sul reclutamento, e nel regolamento relativo, come pure colle varie disposizioni emanate dal Ministero della Guerra per l'applicazione della legge medesima.

— **Il Consulente commerciale.** — Con questo titolo l'avvocato Augusto Santini, colla cooperazione di illustri giureperiti e cultori della scienza legale, ha intrapreso in Roma la pubblicazione di un nuovo periodico, destinato principalmente « agli uomini di legge e d'affari, » cioè a dire per l'avvocato e pel banchiere, pel negoziante, pel proprietario; il suo programma abbraccia così la scienza e la giurisprudenza del diritto commerciale, come la pratica nelle infinite applicazioni del diritto, agli atti della vita commerciale e dell'industria.

Il Consulente commerciale:

« Riporterà per esteso le sentenze più notevoli e anche tutte le massime, o il sunto degli altri giudicati dei Tribunali e delle Corti del Regno in materia commerciale;

« Tratterà le questioni di maggiore momento, le quali riguardano non solo le disposizioni del nuovo Codice, ma anche i regolamenti e le leggi speciali finanziarie, doganali, dei lavori pubblici, ferroviarie, le quali hanno intima relazione col commercio;

« Darà i moduli di contratti, di statuti di Società, e le norme di procedura per le contestazioni in via amministrativa e giudiziaria;

« Commenterà i disegni di leggi commerciali, e seconderà le legittime aspirazioni, dirette a fare modificare od abrogare dal Parlamento le leggi dannose alla prosperità del commercio;

« Risolverà i quesiti e dubbi proposti sul merito di qualsiasi controversia commerciale;

« Riprodurrà nella copertina e nell'appendice le più recenti ed ultime notizie sui fallimenti, sulle condizioni delle Banche, sugli appalti di opere pubbliche, ed anche gli annunzi che interessino i privati e gli Istituti. »

Il giornale si pubblica ogni 15 giorni, in 16 pagine a due colonne, al prezzo di lire 10 l'anno.

Sono pubblicati i

RUOLI D'ANZIANITÀ

degli impiegati del **Ministero dell'Interno, dell'Amministrazione Provinciale,** della **Segreteria del Consiglio di Stato,** degli **Archivi di Stato,** dei **Sifilicomi,** e dell'**Amministrazione delle Carceri,** in base alla situazione numerica del 1° gennaio 1884, con indice alfabetico degli impiegati.

(Riproduzione dell'edizione ufficiale che viene distribuita ai singoli uffizi delle Amministrazioni dell'Interno.)

PREZZO: centesimi **80** in Roma, e lira **una** in provincia, franco di porto.

Dirigersi all'Amministrazione della Gazzetta Ufficiale.

D'imminente pubblicazione:

RUOLI D'ANZIANITÀ

degli impiegati di 1ª e 2ª categoria dell'**Amministrazione di Pubblica Sicurezza,** in base alla situazione numerica del 1° aprile corrente, con indice alfabetico degli impiegati.

(Riproduzione dell'edizione ufficiale che dovrà essere distribuita alle singole Prefetture, Sottoprefetture, Questure ed Uffizi di Pubblica Sicurezza).

Prezzo: centesimi **40** in Roma, e centesimi **50** in provincia, franco di porto.

Indirizzare richiesta, vaglia, o l'ammontare del prezzo all'Amministrazione di questa Gazzetta.

NOTIZIE DIVERSE

Roma. — Il sindaco di Roma, visto il paragrafo 9 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito, approvato con Regio decreto 30 dicembre 1877, numero 4252, pubblica l'elenco dei giovani nati in questo comune, che per ragione di età debbono far parte della leva sulla classe 1866 e dei quali è ignota l'esistenza, ed invita chiunque sappia dare notizia intorno ad essi a porgere le occorrenti indicazioni, onde gli stessi giovani, per soverchia fiducia di essere iscritti d'ufficio sulle liste di leva non abbiano ad incorrere negli effetti della omissione, ed allo scopo specialmente che tutti quelli contemplati nel disposto dell'articolo 19 del testo unico delle leggi sul reclutamento, adempiano all'obbligo della leva.

Esposizione internazionale in Londra. — Il giorno 23 aprile 1884 sarà inaugurata a Londra, nel palazzo di Cristallo, una esposizione internazionale di arti, manifatture, scienze e prodotti agricoli ed industriali. L'impresa ha carattere assolutamente privato, ed il governo di S. M. la regina d'Inghilterra non vi ha nessuna ingerenza.

Gli espositori pagheranno lo spazio occupato dalle loro opere, due scellini per piede quadrato. Le opere d'arte ammesse, sono comprese nelle cinque classi seguenti:

Pitture.

Disegni — Acquerelli — Disegni a lapis — Miniature — Smalti — Porcellane — Disegni per vetrate dipinte (eccettuate quelle che rappresentano unicamente soggetti di ornato) e lavori di mosaico.

Sculture, Conii (*Die-sinking*), e Pietre incise e preziose.

Architetture.

Incisioni e Litografie.

Sono escluse le pitture ed i disegni senza cornice e le sculture in creta non cotta.

L'ammissione o meno delle opere d'arte è devoluta ad uno speciale giurì.

Per ogni informazione o contratto, gli espositori dovranno rivolgersi al signor George Collins Levey, executive commissioner, 19 and 21 Queen Victoria Street, London.

Beneficenza — La signora Maria Riva, per onorare la memoria del l'estinto suo marito, elargì lire 500 al pio Istituto dei rachitici.

— La *Nazione* di Firenze annunzia che a quell'Istituto dei ciechi « Vittorio Emanuele, » la signora Emma Brocchi inviò lire 500, e lire 100 la signora baronessa Elvira vedova Almagro.

— Leggesi nella *Gazzetta di Venezia* che la signora Emilia Lucci vedova di Leone Rocca, elargì lire 200 all'Asilo lattanti, e che il signor Giulio Rocca fu Leone, donò lire 250 agli Asili infantili, ed altre lire 250 all'Istituto Coletti.

BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 9 aprile.

Stazioni	Stato del cielo 7 ant.	Stato del mare 7 ant.	Temperatura	
			Massima	Minima
Belluno	coperto	—	15,7	6,7
Domodossola	3|4 coperto	—	19,2	7,0
Milano	coperto	—	21,1	10,0
Verona	coperto	—	19,6	9,0
Venezia	coperto	calmo	16,3	8,2
Torino	coperto	—	20,0	9,3
Alessandria	piovoso	—	21,0	11,2
Parma	piovoso	—	18,0	9,0
Modena	3|4 coperto	—	18,4	9,9
Genova	coperto	legg. mosso	17,8	12,0
Forlì	coperto	—	15,2	10,4
Pesaro	3|4 coperto	mosso	13,4	8,2
Porto Maurizio	coperto	mosso	18,2	12,4
Firenze	coperto	—	17,0	10,5
Urbino	coperto	—	15,0	6,5
Ancona	coperto	calmo	14,7	10,9
Livorno	coperto	calmo	17,2	11,2
Perugia	coperto	—	13,1	7,2
Camerino	nebbioso	—	10,8	5,0
Portoferraio	coperto	legg. mosso	17,4	12,1
Chieti	piovoso	—	14,8	5,7
Aquila	coperto	—	13,4	7,2
Roma	3|4 coperto	—	17,0	11,7
Agnone	nebbioso	—	13,9	6,0
Foggia	coperto	—	15,9	10,6
Bari	1|2 coperto	calmo	12,5	10,0
Napoli	coperto	agitato	15,6	12,0
Portotorres	sereno	calmo	—	—
Potenza	coperto	—	9,4	6,1
Lecce	1|2 coperto	—	16,1	10,5
Cosenza	coperto	—	15,4	9,0
Cagliari	1|4 coperto	calmo	20,0	10,0
Tiriolo	coperto	—	11,4	6,5
Reggio Calabria	1|4 coperto	mosso	17,1	13,9
Palermo	sereno	legg. mosso	19,0	11,6
Catania	sereno	legg. mosso	21,0	10,2
Caltanissetta	1|4 coperto	—	15,0	6,0
Porto Empedocle	coperto	legg. mosso	18,0	13,0
Siracusa	1|2 coperto	—	20,2	11,0

TELEGRAMMA METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia

Roma, 9 aprile 1884.

In Europa pressione alquanto sull'Italia e penisola balcanica, abbastanza elevata sulla Russia. Golfo di Genova, Lesina 756; Mosca 774.

In Italia nelle 24 ore barometro salito dovunque; pioggie in moltissime stazioni; venti forti di ponente sull'Italia inferiore, forti qua e là del 4° quadrante altrove; temperatura leggermente diminuita.

Stamane cielo misto sulle isole, nuvoloso e coperto altrove; venti di ponente freschi al centro e sud, settentrionali al nord; barometro variabile da 756 a 762 dal centro a Malta.

Mare mosso ed agitato.

Probabilità: pioggie e temporali; venti freschi ed abbastanza forti intorno al ponente.

REGIO OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

9 aprile 1884.

Altezza della stazione = m. 49,65.

Barometro a mezzodì 756,8.

Termometro centigrado: massimo 17,6 — minimo 11,7.

Umidità media del giorno: relativa 74 — assoluta 9,08.

Vento dominante: SW. fresco o moderato.

Stato del cielo: sole fra nubi dense al mattino, temporale ad E. con tuoni alle 11 1/2 ant., nembi di poca pioggia e forte vento fra giorno, semivelato a sera.

Pioggia in 24 ore mm. 0,30.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA del dì 9 aprile 1884

VALORI	GODIMENTO dal	VALORE Nominale	VALORE Versato	Prezzi nominali	PREZZI FATTI a contanti Apertura	PREZZI FATTI a contanti Chiusura	CORSI MEDI Contanti Apertura	CORSI MEDI Contanti Chiusura	CORSI MEDI Termine fine corr.	CORSI MEDI Termine fine pross.
Rendita italiana 5 0[0	1° luglio 1884	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Detta detta 5 0[0	1° gennaio 1884	—	—	—	—	94 55	—	94 55	—	—
Detta detta 3 0[0	1° aprile 1884	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Certificati sul Tesoro - Emiss. 1860-64	»	—	—	94 70	—	—	—	—	—	—
Prestito Romano, Blount	»	—	—	93 50	—	—	—	—	—	—
Detto Rothschild	1° dicemb. 1883	—	—	97 10	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0[0	1° aprile 1884	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Municipio di Roma	1° gennaio 1883	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Città di Roma 4 0[0 (oro)	1° aprile 1884	—	500	441 »	—	—	—	—	—	—
Azioni Regia Cointeress. de'Tabacchi	»	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette 6 0[0	»	500	—	—	—	—	—	—	—	—
Rendita austriaca	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca Nazionale italiana	1° gennaio 1884	1000	750	—	—	—	—	—	—	—
Banca Romana	»	1000	1000	980 »	—	—	—	—	—	—
Banca Generale	»	500	250	—	—	—	—	—	585 »	—
Società Generale di Credito Mobil. Ital.	»	500	400	—	—	—	—	—	—	—
Obb. Società Immobiliare	1° aprile 1884	500	500	—	—	495 »	—	495 »	—	—
Banco di Roma	1° gennaio 1884	500	250	584 »	—	—	—	—	—	—
Banca Tiberina	»	250	125	—	—	—	—	—	—	—
Banca di Milano	»	500	250	—	—	—	—	—	—	—
Cart. Cred. Fond. Banco Santo Spirito	1° aprile 1884	500	500	—	—	465 25	—	465 25	—	—
Fondiaria Incendi (oro)	1° gennaio 1883	500	100	495 »	—	—	—	—	—	—
Id. Vita (oro)	»	250	125	220 »	—	—	—	—	—	—
Società Acqua Pia antica Marcia	1° aprile 1884	500	500	—	—	—	—	—	901 50	—
Obbligazioni detta	»	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Società ital. per condotte d'acqua (oro)	»	500	250	—	—	—	—	—	548 »	—
Anglo-Romana per l'illuminaz. a gas	1° luglio 1883	500	500	1438 »	—	—	—	—	—	—
Compagnia Fondiaria Italiana	»	150	150	—	—	—	—	—	—	—
Ferrovie complementari	»	250	125	—	—	—	—	—	—	—
Ferrovie Romane	1° ottobre 1865	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Telefoni od applicazioni elettriche	—	100	100	—	—	—	—	—	—	—
Strade Ferrate Meridionali	1° gennaio 1884	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Buoni Meridionali 6 0[0 (oro)	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obb. Alta Italia Ferrovia Pontebba	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Comp. R. Ferr. Sarde az. di preferenza	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbl. Ferr. Sarde nuova emiss. 6 0[0	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Azioni Str. Ferr. Palermo-Marsala-Trapani 1ª e 2ª emissione	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Azioni Immobiliari	1° gennaio 1884	500	250	580 »	—	—	—	—	—	—
Società dei Molini e Magazz. Generali	»	250	250	—	—	—	—	—	420 »	—

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
3 0[0	Francia	90 g.	—	—	99 12 1/2
	Parigi	chèques	—	—	—
2 1/2 0[0	Londra	90 g.	—	—	25 05
		chèques	—	—	—
	Vienna e Trieste	90 g.	—	—	—
	Germania	90 g.	—	—	—

Sconto di Banca 4 1/2 0[0. — Interessi sulle anticipazioni 5 0[0.

Per il Sindaco: A. Marchionni.

PREZZI FATTI:

Banca Generale 584 50, 585, 586 fine corr.
Società Acqua Pia Antica Marcia 902, 901 fine corr.
Società Italiana per condotte d'acqua 548 fine corr.
Società dei Molini e Magazzini Generali 420 fine corr.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contante nelle varie Borse del Regno nel dì 8 aprile 1884:
Consolidato 5 0[0 lire 94 537.
Consolidato 5 0[0 senza la cedola del sem. in corso lire 92 367.
Consolidato 3 0[0 (nominale) lire 56 500.
Consolidato 3 0[0 (id.) lire 55 193.

V. Trocchi, *presidente*.

Intendenza di Finanza in Salerno

Si avverte il pubblico che la provvigione a titolo d'indennità assegnata per tabacchi allo spaccio all'ingrosso in Auletta, è di lira 1 109 per ogni 100 lire sul prezzo di acquisto dei tabacchi, e non di lira 1 009, come per errore si disse coll'avviso d'asta del 20 marzo p. p.

Salerno, 6 aprile 1884.

2028 *L'Intendente*: PALUMBO.

Intendenza di Finanza in Aquila

Col presente avviso viene aperto il concorso pel conferimento della rivendita di 2ª categoria di generi di privativa indicata nell'elenco seguente:

N. d'ordine	Comune dove è situata la rivendita	Borgata o frazione	N. d'ordine della rivendita	Reddito annuo lordo	Magazzino o spaccio all'ingrosso da cui dipende
1/9	Aquila	Mammarella	14	243 15	Aquila

Avvertenze.

La rivendita sarà conferita a norma del R. decreto 7 gennaio 1875, numero 2336 (Serie 2ª).

Gli aspiranti dovranno presentare a questa Intendenza nel termine di un mese, dalla data dell'inserzione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel Foglio degli annunzi legali della provincia, le proprie istanze su carta da bollo da centesimi 50, corredate da

a) Certificato di buona condotta morale politica rilasciato dal sindaco;
b) Fede di specchietto rilasciata dall'autorità giudiziaria;
c) Stato di famiglia;
d) I documenti che possono militare a loro favore.

Le domande pervenute all'Intendenza dopo questo termine non saranno prese in considerazione.

Le spese di pubblicazione del presente avviso saranno a carico del concessionario.

Aquila, addì 1° aprile 1884.

1938 *L'Intendente*: Dott. ALBERTONI.

Ad istanza del signor Chionetti Paolo, esattore comunale di Subiaco e Ponza d'Arcinazzo, si rende pubblico il seguente

AVVISO.

Nel giorno 13 maggio 1884, ed occorrendo un secondo e terzo esperimento nei giorni 20 e 27 maggio 1884, avranno luogo nella Regia Pretura di Subiaco le sottodescritte subaste:

Immobili posti nel comune di Subiaco.

1. A danno di Paolella Pasquale fu Michelangelo — Fabbricato in via del Muretto, confinanti Segatori Luigi fu Felice, Tozzi Gio. e strada, vano 1, sezione 1ª, part. 214 sub. 2 in parte, reddito imponibile lire 17 75, per il prezzo di lire 133 12.

2. A danno di Prosperi Angelo fu Tommaso — Fabbricato in via del Turrione, confinanti Proietto Maria vedova Appodice Ascenzo, Segatori Angelo e Cioffi Giovanni Battista, di vani 16, sez. 1ª, part. 804 sub. 5, reddito imponibile lire 202 50, al prezzo di lire 1518 75.

Immobili posti nel comune di Ponza d'Arcinazzo.

3. A danno di Bifasi Maria fu Lorenzo vedova Follega, usufruttuaria, e Mariani Domenico, Eleuterio e Mariano fu Pietro, proprietari — Terreno in contrada Farineta, confinanti Gabrieli Francesco Antonio, Cecconi Giovanni Maria e Follega Amadeo, estensione are 5 93, sez. 2ª, part. 1790, reddito catastale scudi 6 05, per il prezzo di lire 30 88.

Simile in contrada Le Grotte, confinanti strada, Cesa Pasquale, Zeffiri Angelo, Bifari Pietro Paolo, estensione ara 1 25, sez. 3ª, part. 86, reddito catastale scudi 9 66, per il prezzo di lire 46.

Simile in contrada Tenda di Tondo o Le Grotte, confinanti i suddetti, estensione are 3 30, sez. 3ª, particella 99, reddito imponibile scudi 2290, per il prezzo di lire 109 09.

4. A danno della Cappella della Croce, goduta da Enni prete Giovanni Domenico — Terreno in contrada Sant'Angelo, confinanti strada da tre lati e Mancini Luigi, estensione are 12 60, sez. 2ª, part. 928 sub. 1, reddito catastale scudi 86 81, risponde mezza coppa di grano alla parrocchia di Sotto; estensione are 11 30, sez. 2ª, part. 928 sub. 1, reddito catastale scudi 75 48; estensione are 0 03, sez. 2ª, part. 929, reddito catastale scudi 0 53 — (Casa rurale), il tutto per il prezzo di lire 775 67. Si vende anche il censo di mezza coppa di grano alla parrocchia di Sotto.

L'offerta dovrà essere garantita da un deposito in danaro corrispondente al 5 per cento del prezzo come sopra determinato per l'immobile.

Il deliberatario dovrà sborsare l'intero prezzo nei tre giorni successivi alla subasta, e più tutte le spese di asta, di registro e contrattuali.

Subiaco, 4 aprile 1884.

1969 *L'Esattore*: CHIONETTI PAOLO.

BANCA DI BORDIGHERA

Capitale sociale lire 200,000 — Capitale versato lire 60,000.

Il Consiglio d'amministrazione nella sua seduta del 27 marzo p. p. ha deliberato di chiamare gli azionisti in assemblea generale straordinaria pel giorno 4 maggio p. v., nel locale della Banca stessa, ad ore 4 pomeridiane, col seguente

Ordine del giorno:

L'assemblea viene chiamata a decidere se l'attuale composizione del personale debba essere mantenuta o modificata, ed a prendere a proposito degli impiegati quelle altre disposizioni che ravviserà più convenienti.

Se l'assemblea delli 4 maggio non dovesse essere in numero legale, viene fissato per la seconda convocazione il giorno 11 dello stesso mese.

Bordighera, li 7 aprile 1884.

Pel Consiglio d'amministrazione

2031 *Il Presidente*: Cav. FRANCESCO MORENO.

Direzione del Lotto di Roma

Avviso di concorso.

È aperto il concorso a tutto il dì 5 maggio 1884 alla nomina di ricevitore del lotto al Banco n. 83, nel comune di Civita Castellana, con l'aggio medio annuale di lire 1168 30.

Il Banco è stato assegnato alla categoria di quelli da concedersi ai ricevitori del lotto per promozione o per tramutamento di residenza, di cui all'articolo 6 del regolamento sul lotto, salvo le disposizioni del Regio decreto 9 agosto 1874, n. 2043.

Gli aspiranti alla detta nomina faranno pervenire a questa Direzione l'occorrente istanza in carta fornita del competente bollo, corredata dei documenti indicati dall'articolo 11 del regolamento.

Si avverte che, a guarentigia dell'esercizio del Banco medesimo, dovrà essere prestata una malleveria in titoli del Debito Pubblico dello Stato corrispondente al capitale di lire 830, o con deposito in numerario presso la Cassa dei Depositi e Prestiti, e che il titolare di detto Banco sarà assoggettato ad una ritenuta del 2 1/2 per cento sull'aggio lordo a favore del Monte vedovile dei ricevitori del lotto.

Nella istanza sarà dichiarato di uniformarsi alle condizioni tutte prescritte dal mentovato regolamento sul lotto.

Roma, addì 4 aprile 1884.

1968 *Per il Direttore*: INDELICATO.

REGIA PREFETTURA DI VERONA

AVVISO D'ASTA *a termini abbreviati* per l'appalto del lavoro urgentissimo di costruzione di una sottobanca con diaframma a robustamento di un tratto dell'argine destro d'Adige, nella località detta Volta Terranegra, in comune di Legnago.

L'asta si terrà in questa Prefettura col metodo delle schede segrete, all'ora una pomeridiana del giorno 22 corrente mese, avanti al R. prefetto, o a chi ne farà le veci.

Le schede di offerta dovranno recare il ribasso di un tanto per cento sul presunto prezzo di lire 44,301 01.

Il lavoro si dovrà eseguire nel termine di 80 giorni lavorativi da quello della consegna.

L'impresa resta vincolata all'osservanza del vigente capitolato generale per gli appalti dei lavori pubblici di conto dello Stato, e di quello speciale per l'appalto in parola, visibili assieme alle altre carte del progetto in questa R. Prefettura, nelle ore d'ufficio.

La cauzione provvisoria è fissata in lire 2400, e quella definitiva nella misura del decimo della somma di delibera; ambedue da effettuarsi presso una Tesoreria provinciale in numerario od in titoli del Debito Pubblico al valore di Borsa nel giorno del deposito.

Le spese tutte inerenti all'appalto sono a carico dell'appaltatore, e l'aggiudicatario dovrà per le stesse depositare la somma di lire 600, salvo conguaglio.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno presentare:

a) Un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo all'incanto dall'autorità del luogo di domicilio del concorrente;

b) Un attestato di un ingegnere, confermato dal prefetto o sottoprefetto, il quale sia stato rilasciato da non più di sei mesi, ed assicuri che il concorrente, o la persona che sarà incaricata di dirigere sotto la sua responsabilità ed in sua vece i lavori, ha le cognizioni e capacità necessarie per lo eseguimento e la direzione dei lavori di cui nel presente avviso;

c) Il certificato di eseguito deposito della suddetta cauzione provvisoria.

Non si farà luogo all'aggiudicazione se non si avranno almeno due concorrenti.

Verificandosi l'aggiudicazione, il termine utile (fatali) per presentare offerte di ribasso non inferiore al ventesimo del prezzo dell'aggiudicazione stessa scadrà alle ore 2 pomeridiane precise del giorno 28 corrente aprile.

Verona, 7 aprile 1884.

2030 *Il Segretario*: GERARDI.

MINISTERO DELL'INTERNO — DIREZIONE GENERALE DELLE CARCERI

Avviso d'Asta per l'appalto del servizio di fornitura a Carceri giudiziarie.

Essendo rimasti infruttuosi gli incanti di cui nell'avviso 1° marzo 1884, per l'appalto, in lotti separati, del servizio di fornitura alle Carceri giudiziarie **delle** provincie infradescritte, si fa noto che presso le rispettive Prefetture si procederà ad un secondo incanto, il quale avrà luogo nel giorno di lunedì **28 aprile corrente, alle ore 1 pom., e che giusta l'articolo 88 del vigente regolamento sulla Contabilità generale dello Stato seguirà l'aggiudicazione quand'anche non vi sia che un solo offerente, purchè il ribasso offerto raggiunga il limite minimo fissato dal Ministero in apposita scheda suggellata.**

L'incanto sarà tenuto alla presenza del signor prefetto o di quell'ufficiale che da esso venisse appositamente delegato, col metodo dei partiti segreti, e il deliberamento avrà luogo alle seguenti condizioni generali, a quelle speciali riportate qui in calce, ed alle altre risultanti per ciascun lotto dalla tavola inserta nel presente avviso.

Condizioni generali.

1. L'appalto sarà regolato dai capitoli d'oneri in data 15 luglio 1871, edizione **1879, limitatamente alle disposizioni segnate nella colonna 9ª della tavola sottostante, colle modificazioni portate dalle condizioni speciali qui sotto indicate.**

2. L'appalto avrà principio al 1° gennaio 1885 e terminerà il 31 dicembre **1889.**

3. Il numero complessivo delle giornate di presenza che, durante l'appalto, **danno diritto alla diaria, ai termini dell'articolo terzo dei capitoli d'oneri, è indicato in modo meramente approssimativo nella colonna 4ª della tavola suddetta.**

4. L'asta sarà aperta sul prezzo indicato nella colonna 3ª della tavola per **ognuna delle giornate di presenza utili, ai termini dell'articolo terzo dei capitoli d'oneri. L'asta sarà tenuta col metodo dei partiti segreti, e verrà osservato il disposto dal titolo secondo, capo terzo, sezione prima del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato in data 4 settembre 1870, n. 3852, pei contratti a farsi con formalità d'incanto. La stipulazione, l'approvazione e l'esecuzione del contratto avranno luogo nei modi prescritti dal titolo secondo, capo quarto del regolamento predetto.**

5. Le offerte di ribasso dovranno farsi sul prezzo fissato nella colonna 3ª **della tavola.**

6. I prezzi speciali fissati a titolo di compenso per le forniture ed i servizi **di cui negli articoli 69, 187, 189, 195 e 197 dei capitoli, nonchè quello di cui alla prima delle condizioni speciali espresse in calce alla sottostante tabella, non sono soggetti a ribasso.**

7. Gli aspiranti all'asta dovranno presentare la offerta di ribasso estesa **sopra carta bollata, debitamente sottoscritta e suggellata, ed accompagnata da certificato comprovante il fatto deposito nella rispettiva Tesoreria provinciale della somma indicata nella colonna 5ª della tavola, in contanti od in biglietti di Banca aventi corso legale. Tale deposito verrà restituito dopo l'incanto ai concorrenti non rimasti aggiudicatari.**

8. Non si accettano offerte per persona da dichiarare.

9. Gli stabilimenti carcerari incaricati della fornitura degli oggetti di corredo descritti nella tavola *A* dei capitoli sono quelli scritti a penna nella tavola stessa alla colonna 7ª. Tanto i capitoli d'oneri quanto i campionari trovansi visibili presso i rispettivi uffici di Prefettura.

10. L'appalto sarà deliberato al miglior offerente purchè il ribasso raggiunga il limite minimo fissato dal Ministero in apposita scheda suggellata; in caso di offerte pari si procederà nella medesima adunanza ad una licitazione fra i loro autori, ad estinzione di candela vergine e nei modi stabiliti dall'art. 93 del regolamento sulla Contabilità generale.

11. In caso di deliberamento il termine utile per presentare offerte di ribasso, non inferiori al ventesimo del prezzo di aggiudicazione, scadrà nel giorno di giovedì 15 maggio 1884, alle ore 12 meridiane.

12. Presentandosi offerte di ribasso, l'incanto definitivo avrà luogo ad estinzione di candela vergine.

13. Avvenendo la definitiva aggiudicazione, il deliberatario dovrà, entro otto giorni dalla data della medesima, stipulare coll'Amministrazione regolare contratto, e vincolare a garanzia delle obbligazioni assunte verso lo Stato una rendita annua del Debito Pubblico italiano per la somma indicata nella colonna 6ª della tavola sottostante, od un capitale, in contanti o biglietti di Banca aventi corso legale, corrispondente alla rendita stessa valutata al corso di Borsa. Il deliberatario, ommettendo di presentarsi nel termine preindicato alla stipulazione del contratto, perderà il deposito di cui è parola alla colonna 5ª della tavola, il quale cederà *ipso jure* a beneficio dell'Amministrazione.

14. Le spese tutte di pubblicazione, d'asta, contratto, copie, registro e bollo, e qualunque altra relativa all'appalto, sono a carico del deliberatario, che dovrà inoltre sottostare alle spese di stampa della quantità di esemplari dei capitoli d'oneri indicata nella colonna 10ª della tavola, in ragione di lire due e centesimi venticinque per ciascuno.

TAVOLA.

Numero d'ordine dei lotti	PREFETTURA alla quale dovranno presentarsi le offerte	Diaria fissata per l'asta in centesimi	Quantità approssimativa per ogni lotto nel corso dell'appalto delle giornate di presenza dei detenuti nelle carceri circondariali, succursali e mandamentali per le quali l'appaltatore a termini dell'articolo 3 del capitolato ha diritto alla diaria	Importo del deposito per adire all'asta	Importo della cauzione in rendita dello Stato	Durata dello appalto	STABILIMENTI carcerari componenti il lotto da appaltarsi	Disposizioni del capitolato 15 luglio 1871 edizione 1879 che regolano l'appalto dei singoli lotti	Esemplari dei capitoli d'oneri a carico del deliberatario: Quantità	Esemplari: Importo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Alessandria	64	841 000	10 000	800	Dal 1° gennaio 1885 al 31 dicembre 1889	Carceri giudiziarie della provincia	PARTE 1ª con le modificazioni accennate nelle seguenti *condizioni speciali*. PARTE 2ª-TITOLO 1° Tavole A, D, G, L, O, P, Q, R, parte 1ª ed anche la parte 2ª delle tavole Q e R, con le modificazioni apportate dal regolamento approvato con R. decreto 27 luglio 1873, n. 1511, serie 2ª.	5	11 25
2	Belluno	79	219 000	5 000	300				5	11 25
3	Como	70 5	351 000	4 000	400				5	11 25
4	Cremona	70 5	188 000	3 000	200				5	11 25
5	Mantova	67 5	353 000	5 000	400				5	11 25
6	Novara	70	608 000	7 000	700				5	11 25
7	Pavia	70	413 000	5 000	450				5	11 25
8	Piacenza	67 5	263 000	4 000	300				5	11 25
9	Sondrio	71	960 000	2 000	200				5	11 25
10	Treviso	68 5	532 000	6 000	550				5	11 25
11	Udine	69 5	548 000	6 000	600				5	11 25

Condizioni speciali.

1. Tenuti fermi tutti gli obblighi attualmente portati a carico dell'impresa dal capitolato 15 luglio 1871, edizione 1879, gli appaltatori delle provincie di Alessandria, Belluno, Como, Cremona, Mantova, Pavia, Piacenza, Sondrio, Treviso, e quando ne riceveranno l'ordine anche quelli delle provincie di Novara ed Udine dovranno fornire alle guardie carcerarie governative, non esclusi coloro che fossero in arresto, in sala di punizione, od in aspettazione di essere tradotti alle compagnie di disciplina, anche il vitto da sano, conforme alle prescrizioni dell'articolo 107, lettera *C*, del capitolato, salve le modificazioni risultanti dalle tavole *A* e *B*, unite al regolamento 27 luglio 1873, e dovranno pure fornire gli oggetti da mensa indicati nella parte 2ª della tavola *Q* del capitolato. In compenso di tali somministrazioni verrà corrisposta all'appaltatore una lira per ogni giornata di presenza delle guardie suddette.

2. L'appaltatore sarà esonerato dagli obblighi portati dalle lettere *A* e *B* dell'art. 117 del suddetto capitolato circa alle provviste degli oggetti di cancelleria, stampati e registri, rimanendo a suo carico le altre provviste accennate alle lettere *C* e *D* dello stesso articolo.

3. A parziale modificazione dell'art. 88 del capitolato, l'appaltatore sarà esonerato dall'obbligo delle spese di cura, trattamento ed assistenza dei detenuti mentecatti ricoverati in un manicomio od ospedale fuori del carcere. Tale esonerazione s'intenderà estesa anche ai detenuti mentecatti che già si trovassero accolti in uno dei detti stabilimenti al principio dell'appalto. L'appaltatore non avrà però diritto per tali detenuti al prezzo delle giornate di presenza.

4. La multa speciale a carico dell'impresa nei casi previsti dall'articolo 20 (4º comma) del capitolato sarà determinata dall'autorità dirigente nel limite di un centesimo a centesimi 10 per ciascun giorno di ritardo e per ogni detenuto.

5. La provvista dei sacconi e delle coperte di lana per ciascun carcere dovrà farsi, invece del doppio (art. 52 del capitolato), nella ragione della metà in più del numero medio dei detenuti, nell'ultimo trimestre, salvo il disposto dall'annotazione 6ª della tavola *D* del capitolato.

6. L'articolo 7 del capitolato è modificato come appresso:

Qualora per nuovi ordinamenti legislativi il bilancio dello Stato fosse esonerato dalla spesa di mantenimento dei detenuti di tutti gli stabilimenti carcerari o di alcune categorie di essi, l'appaltatore dovrà continuare sino al termine del suo contratto a fare tutte le somministrazioni a cui è obbligato. Potrà però l'Amministrazione sciogliere il contratto anche prima della scadenza, facendone all'impresa notificazione preventiva di sei mesi. Tale cessazione non dà diritto all'appaltatore a compenso alcuno.

7. Il 3º alinea dell'art. 61 del capitolato è modificato come segue: Di oggetti di tela ad uso delle persone in ragione della metà in più del numero suddetto, eccetto per le camicie a provvedersi in ragione del triplo, salva l'eccezione stabilita dall'articolo 181 dei capitoli (vedi parte II, titolo I), vale a dire che non si computano per la media su cui deve ragguagliarsi la provvista del vestiario i detenuti che indossano abiti propri, ove giungano ad un quinto della intiera popolazione detenuta.

8. Nel caso di sostituzione, per ordine Ministeriale, dell'illuminazione a olio o petrolio con quella del gas, le spese d'impianto saranno a carico dell'Amministrazione, e si terrà conto della differenza in più od in meno tra l'olio ed il gas che lo sostituisce; lo stesso si farà in caso di adottamento di un sistema generale di caloriferi e ventilatori.

Roma, 5º aprile 1884.

1985 *Il Capo di Sezione:* GREMMO.

AVVISO D'ASTA per lire 57,510

pelle ore dieci antimeridiane del giorno 24 aprile 1884

Per parte della Comunità di Antronapiana

Si rende noto al pubblico che alle ore dieci antimeridiane del giorno ventiquattro aprile corrente si procederà in questa sala comunale, avanti il sindaco, all'incanto per la vendita di n. 6643 piante di alto fusto, pel complessivo valore di lire 57,510, divise dette piante in cinque lotti distinti, e composto ciascun lotto come segue:

Lotto primo, di 1912 piante, di cui 1144 peccie e 768 larici, radicate nella foresta Tincolina, peritate lire 20,763.

Lotto secondo, di 1904 piante, di cui 1379 peccie e 525 larici, radicate nelle foreste Acquabona e Farmi, peritate lire 20,268.

Lotto terzo, di 1193 piante, di cui 983 peccie e 210 larici, radicate nelle foreste Malghisio e Lancior, peritate lire 7965.

Lotto quarto, di 842 piante, di cui 651 peccie e 191 larici, radicate nelle foreste Cappelletta e Loccia Gorgoglio, peritate lire 5942.

Lotto quinto, di 792 piante, di cui 223 peccie e 569 larici, radicate nella foresta Solivo, e peritate lire 2572.

Deliberata tale vendita con verbali 23 aprile 1882 e 10 novembre 1883 del Consiglio comunale, ed 11 novembre 1883 della Giunta municipale, il tutto approvato dalla Deputazione provinciale di Novara in sua adunanza 13 febbraio 1884.

Fra le condizioni vi sono:

1. Il tempo utile pel taglio e sgombro delle piante dalle foreste è fissato a due anni.

2. Il pagamento del prezzo dovrà farsi in due rate uguali: la prima entro sei mesi, e la seconda entro due anni dall'atto d'investitura, cogli interessi legali pro-rata, decorrendi dalla data dell'atto suddetto.

3. Le spese tutte relative alla vendita, comprese quelle di perizia, sono a carico dell'acquirente.

S'invita perciò chiunque aspiri a detta asta di comparire nel giorno ed ora avanti indicati, per fare i suoi partiti, che saranno accettati in aumento delle somme di perizia rispettivamente indicate per ciascun lotto, per cui si procederà al primo deliberamento, all'estinzione naturale della terza ed ultima candela vergine, a favore dell'ultimo e migliore offerente, sotto l'esatta osservanza dei singoli capitoli a detta asta relativi, dei quali chiunque potrà avere visione presso il segretario sottoscritto.

Si prevengono gli aspiranti che non saranno ammesse a far partito se non le persone di conosciuta responsabilità, le quali dovranno inoltre garantire le loro offerte col deposito in denaro del decimo del prezzo dell'asta suddetta.

I fatali per l'aumento del ventesimo, o migliore del prezzo risultante dal deliberamento, sono stabiliti a giorni quindici, i quali scadranno col mezzodì del giorno dieci maggio prossimo venturo.

Nell'asta saranno osservate le formalità prescritte dal regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1870, n. 5852.

Dato a Antronapiana, 2 aprile 1884.

Per detta Comunità
A. BARBOGLIO *Segretario.*

1972

CONSIGLIO PRINCIPALE D'AMMINISTRAZIONE del Corpo Reale Equipaggi

AVVISO D'ASTA.

Dovendosi provvedere alla fornitura degli oggetti in tela cerata, qui sotto specificati, a questo Corpo occorrenti per la durata di un triennio, s'invitano i fabbricanti e commercianti del genere a presentare, alla sede di questo Consiglio, i loro campioni con l'indicazione del prezzo, il quale non dovrà essere superiore a quello sotto segnato.

Denominazione degli oggetti	Prezzo	Ammontare presunto della intiera provvista
Cappotto cerato . . . . L.	9 70	100,000
Cappello cerato . . . . »	2 »	
Sacco cerato . . . . »	6 50	

Il tempo utile per la presentazione dei campioni è limitato a tutto il 5 maggio prossimo venturo.

Non saranno accettati campioni che non siano di libero commercio.

Il Consiglio d'amministrazione del Corpo farà quindi la scelta del campione che riterrà più conveniente per la qualità ed il prezzo, ed i concorrenti potranno liberamente esaminarlo.

Il 15 maggio successivo a mezzodì, nella sala del Consiglio principale di amministrazione del Corpo, avrà luogo su tal campione una gara fra tutti coloro che presentarono i campioni, e che soddisfecero alle condizioni di cui in appresso.

La gara avrà luogo a senso dell'art. 103 del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, e cioè i concorrenti dovranno presentare le loro offerte mediante schede segrete firmate e suggellate, scritte su carta da bollo da una lira ed indicanti il tanto per cento di ribasso sul prezzo segnato sovra il campione scelto e di cui sopra.

Dopo la lettura delle offerte ricevute s'inviteranno i concorrenti a fare una nuova offerta ad estinzione di candela vergine a miglioramento dell'offerta più vantaggiosa presentata, e seduta stante seguirà così il definitivo deliberamento a favore del migliore offerente.

Gli aspiranti alla fornitura per essere ammessi alla gara dovranno far constare legalmente della loro qualità di fabbricanti o di commercianti degli effetti in tela cerata.

Per poter concorrere alla gara si dovrà depositare, in una delle Casse dello Stato, od in quella del Consiglio principale d'amministrazione del Corpo la somma di lire diecimila.

Questi depositi possono consistere in cedole di rendita dello Stato al portatore al prezzo plateale del giorno in cui avviene il deposito, oppure in numerario.

I capitoli d'oneri sono visibili tutti i giorni, i festivi esclusi, dalle 10 antimeridiane alle 3 pom., presso il Consiglio principale, che fornirà gli schiarimenti che gli si richiederanno circa la foggia degli oggetti cerati nel presente denominati.

Spezia, 6 aprile 1884.

1990 *Il Direttore dei Conti:* G. INVERNIZIO.

DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE

(N. 54) DELLA DIVISIONE DI PERUGIA (12ª)

Avviso d'Asta.

Si notifica che dovendosi addivenire alla provvista periodica di frumento per l'ordinaria somministrazione del pane alle truppe, nel giorno 17 del corrente mese, ad un'ora pom., presso la Direzione suddetta (Piazza del Municipio, n. 16, casa Friggeri), ed avanti al signor direttore, si terrà pubblico incanto a partiti segreti, per appaltare la seguente provvista di frumento:

Designazione dei magazzini nei quali deve essere fatta la consegna del genere	Grano da provvedersi		N. dei lotti	Quantità per cadun lotto *Quintali*	Somma per cauzione di cadun lotto	Rate di consegna
	Qualità del genere	Quantità totale in quintali				
Perugia	Nazionale	4000	40	100	L. 200	3

Tempo utile per le consegne — Le consegne dovranno farsi in 3 rate eguali, e cioè la 1ª rata nei 10 giorni successivi a quello in cui i provveditori avranno ricevuto l'avviso d'approvazione del contratto; e le successive consegne saranno effettuate parimenti in 10 giorni, coll'intervallo però di giorni 10 dopo l'ultimo giorno del tempo utile tra la 1ª e la 2ª, e così tra la 2ª e la 3ª rata.

Il grano da provvedersi dovrà essere nostrale, del raccolto dell'anno 1883, ed avere un peso netto non minore di chilogrammi 75 per ettolitro; dovrà poi risultare per essenza, qualità e bontà in condizioni eguali al campione visibile presso questa Direzione di Commissariato militare.

I capitoli generali e parziali d'oneri che riflettono l'appalto e che faranno parte integrale dei contratti sono visibili presso questa Direzione di Commissariato militare e presso tutte le altre del Regno.

Gli accorrenti potranno fare offerte per uno o più lotti a loro piacimento, i quali saranno deliberati a favore di colui che avrà offerto un prezzo per ogni quintale di frumento maggiormente inferiore o pari almeno a quello segnato in apposita scheda segreta del Ministero, che servirà di base all'asta e che verrà aperta dopo che saranno stati riconosciuti tutti i partiti presentati.

Nell'interesse del servizio il Ministero della Guerra ha ridotto i fatali, ossia termine utile per presentare offerte di ribasso non inferiore al ventesimo, a giorni 5, decorribili dalle ore 2 pomeridiane precise (tempo medio di Roma) del giorno della provvisoria aggiudicazione.

Gli aspiranti a detta provvista, per essere ammessi a presentare i loro partiti, dovranno produrre alla Direzione che procede all'appalto la ricevuta comprovante il deposito provvisorio fatto nelle Tesorerie provinciali della somma suindicata per ognuno dei lotti per cui intendono fare offerta, che per i deliberatari sarà poi convertito in cauzione definitiva, secondo le vigenti prescrizioni.

Qualora detti depositi siano fatti in cartelle del Debito Pubblico del Regno, tali titoli non saranno ricevuti che pel valore legale di Borsa della giornata antecedente a quella in cui verrà fatto il deposito.

Saranno accettate anche le offerte spedite direttamente per la posta all'ufficio appaltante, purchè giungano in tempo debito e sigillate al seggio d'asta, sieno in ogni parte regolari, e sia contemporaneamente a mani dell'ufficio appaltante, nel giorno ed ora fissati per l'asta, la prova autentica dello eseguito deposito.

Gli offerenti che dimorano in luogo dove non vi è alcuna autorità militare dovranno altresì designare una località, sede di una autorità militare, per ivi ricevere le comunicazioni occorrenti durante il corso delle aste.

I partiti prodotti all'incanto dovranno essere in carta da bollo da una lira, non già in carta comune coll'applicazione di marche da bollo, ed inoltre in pieghi chiusi con sigillo a ceralacca.

Il prezzo d'offerta dovrà essere chiaramente espresso in tutte lettere, sotto pena di nullità dei partiti da pronunziarsi, seduta stante, dall'autorità presiedente l'asta.

Le offerte non suggellate o condizionate non saranno ammesse, come pure non saranno ammesse le offerte fatte per via telegrafica, o quelle estese su carta non filigranata, quantunque vi fosse apposta la marca da bollo corrispondente al bollo ordinario di lira una.

Le offerte di coloro che hanno mandato di procura non sono accettate e non hanno valore se i mandatari non esibiscono in originale autentico od in copia autenticata l'atto di procura speciale.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti suggellati a tutti gli uffizi di Direzione o di Sezione di Commissariato militare.

Di questi partiti però sarà tenuto conto solo quando arrivino a questa Direzione ufficialmente e prima dell'apertura dell'incanto, e siano corredati della ricevuta dell'effettuato deposito provvisorio.

Cominciate le operazioni d'asta per la provvista di grano non saranno ulteriormente accettate offerte.

Tutte le spese inerenti agli incanti ed ai contratti saranno a carico dei deliberatari, come pure sarà a loro carico la tassa di registro e di segreteria, giusta le leggi in vigore.

Perugia, 7 aprile 1884.

Per la Direzione
Il Capitano Commissario: GAGLIANI.

2018

SOCIETA' ANONIMA GENERALE ITALIANA di Telefoni ed Applicazioni elettriche

Capitale 5,000,000 — Versati 4,000,000

SEDE IN ROMA — *Piazza Sciarra, 234*

Avviso di seconda convocazione *dell'assemblea generale ordinaria degli azionisti.*

Il Consiglio di amministrazione, visto il verbale d'infruttuosa adunanza per mancanza di numero, stata fissata pel 27 p. p. marzo corrente anno,

A norma dell'art. 30 del vigente statuto sociale,

Convoca nuovamente gli azionisti in assemblea generale ordinaria per le ore 2 pom. del giorno 27 aprile corrente, in Roma, presso l'ufficio della Società, in piazza Sciarra, n. 234, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Resoconto del Consiglio di amministrazione e dei sindaci sull'esercizio 1883 e relativo bilancio sociale;
2. Resoconto del Consiglio sulle convenzioni fatte e da farsi con altre Società telefoniche;
3. Nomina di amministratori e sindaci in surrogazione degli uscenti di carica e mancanti;
4. Comunicazioni diverse.

I signori azionisti dovranno depositare le azioni presso l'ufficio suindicato almeno due giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Le deliberazioni dei membri presenti saranno valevoli, qualunque sia il numero di essi e delle azioni che rappresentano.

Roma, 7 aprile 1884. 2013

SUNTO DI CITAZIONE.

Con mio atto eseguito oggi ad istanza di Genazzano Sabato Isach del fu Moise David, ammesso al gratuito patrocinio, per decreto della Commissione presso la Regia Corte d'appello di Roma, in data 11 ottobre 1883, domiciliato elettivamente in Roma, via Monserrato, n. 25, nello studio legale dell'avvocato Carlo Boido di lui procuratore officioso, fu notificato a Curzio Cornacchi del fu Luigi, nella forma stabilita dall'articolo 141 Codice procedura civile, un atto di citazione per comparire alla Pretura del 4° mandamento di Roma, nell'udienza delli cinque prossimo mese di maggio, alle ore nove antimeridiane, per ivi sentirsi condannare al pagamento di lire trecentoquarantatre e centesimi 97, rimborso di spese giudiziali ed accessori.

Roma, 7 aprile 1884.

L'usciere del 4° mandamento
2035 FONTANA GIOVANNI.

AVVISO.

(1ª *pubblicazione*)

Si rende noto che innanzi il Tribunale civile di Viterbo, nell'udienza del 19 maggio 1884, avrà luogo la vendita giudiziale dei seguenti fondi, posti in Ronciglione, promossa ad istanza di Borgna Vittoria vedova Lippi, tanto in nome proprio che come madre, tutrice e curatrice di Serafina, Paolo, Maria e Luigia Lippi, figli ed eredi del fu Giovanni Lippi, ammessa al gratuito patrocinio con decreto 29 agosto 1882,

Contro

Mordacchini Tommaso, curatore deputato, e Mordacchini Gaetano.

Descrizione dei fondi.

Terreno seminativo, vitato, in contrada Pacciano, dell'estensione di are 50 40, confinanti Pizzuti, Majoli e la strada, al numero di mappa 872, gravato del tributo diretto di lire 4 85.

Terreno seminativo, vitato, in contrada Piazza Vascello, di ettaro 1 ed are 40, distinto in mappa n. 386, confinanti Usubena, eredi De Angelis, strada di Vetralla, gravato dell'annuo canone di lire 10 75 a favore di Lucia Pandolfi in Annibaldi, gravato del tributo diretto verso lo Stato di lire 7 90.

La vendita verrà effettuata in due separati lotti, l'uno di lire 291, l'altro di lire 474. 2022

DICHIARAZIONE D'ASSENZA.

(1ª *pubblicazione*)

Si notifica che sulle istanze di Ferro Angelo e Giuseppe fratelli fu Giovanni, domiciliati a Celle Ligure, venne, in data 21 gennaio 1884 sporto ricorso al Tribunale civile di Savona per far dichiarare l'assenza di Ferro Giovanni fu Angelo, già domiciliato ove sopra, e che con decreto presidenziale 13 febbraio u. s. venne ordinato che prima ed avanti ogni cosa venga provveduto a senso dell'art. 23 Codice civile.

Savona, 1° aprile 1884.

AVV. FRANCESCO GARIBALDI
2024 sost. GARIBALDI.

CAMERA DI COMMERCIO ED ARTI DI ROMA.

Svincolo di cauzione.

Richiestosi lo svincolo della cauzione prestata dal defunto sensale Cocchi Ignazio, già esercente in Roma, con qualità di pubblico mediatore, si prevengono coloro che possono avervi interesse che le opposizioni allo svincolo stesso debbono farsi alla segreteria di questa Camera di commercio entro tre mesi dalla pubblicazione del presente avviso, scorso il qual termine senza effetto si procederà al detto svincolo, in conformità all'art. 35 del Regio decreto 27 decembre 1882.

Roma, 31 marzo 1884.

1979 Il presidente V. TROCCHI.

(2ª *pubblicazione*)

AVVISO.

Si fa noto che i coniugi Maddalena Nuzzi e Francesco Parisi, Felicia Nuzzi e Cesare Mustilli, Emilia Nuzzi e Michele Di Filippo, i primi di Sant'Agata dei Goti e gli ultimi di Frasso Telesino, hanno inoltrato domanda al Tribunale civile di Benevento, perchè, a mente della disposizione contenuta nello articolo 38 legge sul Notariato, sia svincolata la cauzione notarile del fu notaro Alfonso Nuzzi fu Pasquale, di Sant'Agata dei Goti, della somma di lire millesettecento, depositata con fede di credito girata alla Cassa di ammortizzazione del 6 maggio 1842, folio 65.

Benevento, 23 marzo 1884.

1801 AVV. PASQ. DE NICOLA proc.

TUMINO RAFFAELE, Gerente.
Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE.